

Comune di Ascoli Piceno

***PROCEDURA APERTA
per l'affidamento della fornitura di gas naturale e dei
servizi connessi per il Comune di Ascoli Piceno***

CAPITOLATO SPECIALE

INDICE

1.	Premessa e definizioni.....	3
2.	Disciplina normativa dell'appalto	4
3.	Descrizione della fornitura	5
4.	Durata	5
5.	Anticipo di fornitura.....	5
6.	Valore del contratto	6
6.1.	Forma del contratto	6
7.	Corrispettivi.....	6
8.	Modalità e tempi di attivazione della fornitura.....	8
8.1	Ordine di fornitura	8
8.2	Tempi di attivazione della fornitura.....	8
9.	Condizioni della fornitura.	8
10.	Verifica di conformità.....	9
11.	Fatturazione e pagamenti.....	9
12.	Penali	11
13.	Esecuzione in danno.....	12
14.	Modalità di realizzazione.....	12
15.	Reportistica e monitoraggio	12
16.	Obbligazioni dell'appaltatore	13
17.	Codice di comportamento	13
18.	Obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro	13
19.	Brevetti industriali e diritti d'autore.....	14
20.	Obblighi di riservatezza.....	14
21.	Trattamento dei dati	15
22.	Danni e responsabilità	15
23.	Divieto di cessione del contratto e cessione del credito.....	16
24.	Subappalto	16
25.	Tracciabilità dei flussi finanziari	17
26.	Risoluzione del contratto	17
27.	Recesso e cessazione	18
28.	Controversie	19
	Allegato A: Riepilogo punti di riconsegna relativo all'anno 2015.....	19

1. Premessa e definizioni

Nell'ambito del presente Capitolato si intende per:

- **AEEGSI:** l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico istituita con Legge 14 novembre 1995, n. 481;
- **Amministrazione/Committente:** il Comune di Ascoli Piceno;
- **Categoria d'Uso:** l'elemento che caratterizza ciascun PdC/PdR in funzione della destinazione d'uso del gas. Dall'anagrafica del distributore locale, con riferimento all'Amministrazione, risultano categorie d'uso termiche (C₁; C₃; C₅; T₂);
- **Consumo stimato del contratto:** è il quantitativo complessivo presunto della fornitura di 12 mesi consecutivi, espresso in smc, calcolato con riferimento al consumo storico di gas naturale dell'Amministrazione indicato nell'Allegato A *“Riepilogo punti di riconsegna relativo all'anno 2015”* al Capitolato. Dall'analisi del consumo storico risultano utenze con cluster di consumo annuo inferiore a 1.000.000 smc;
- **Convenzione Consip “Gas Naturale 8”:** contratto quadro stipulato da Consip SpA, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 26 Legge 488/99). Oggetto dell'iniziativa è l'erogazione di gas naturale per l'alimentazione delle utenze delle Amministrazioni situate su tutto il territorio nazionale, nonché la prestazione dei servizi connessi.
- **Data di attivazione della Fornitura:** data effettiva di inizio erogazione di gas naturale;
- **Distributore locale o distributore:** il soggetto che esercita il servizio di distribuzione e di misura del gas presso la Rete di Distribuzione;
- **Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario della gara e che fornisce gas naturale all'Amministrazione;
- **Fornitura:** la fornitura continuativa, per 12 mesi, di gas naturale presso i PdR indicati nell'Allegato A al presente capitolato, a decorrere dalla Data di Attivazione della Fornitura nonché, la predisposizione di tutti gli atti necessari all'attivazione della fornitura e altri servizi connessi come ad esempio la collaborazione in attività di monitoraggio dei consumi per quanto di competenza del fornitore, la messa a disposizione di un numero di telefono relativo ad un help desk dedicato con adeguate competenze funzionali e tecniche, la messa a disposizione tramite collegamento a un'area riservata del proprio sito web di copie dei documenti contabili emessi e un documento riepilogativo che riporti per ogni riga le fatture emesse e nelle colonne tutti i campi ed i valori esposti in fattura;
- **Giorno lavorativo:** da lunedì a venerdì, esclusi sabato e festivi;
- **Gruppo di misura:** la parte dell'impianto di alimentazione dell'utente finale che serve per l'intercettazione, per la misura del gas e per il collegamento all'impianto interno dell'utente finale, comprensivo, eventualmente, di un correttore dei volumi misurati;
- **Lotto 4:** rappresenta l'ambito geografico Toscana, Umbria e Marche della Convenzione Consip “Gas Naturale 8”;
- **Luogo di fornitura:** ubicazione fisica del/i gruppo/i di Misura ove deve essere fornito il gas naturale indicato dall'Amministrazione nell'Allegato A al Capitolato Tecnico;
- **Parti:** Fornitore e Amministrazione/Committente;
- **Potere Calorifico Superiore (PCS) a condizioni standard:** 38,1 MJ/smc;
- **Prezzo unitario Consip:** prezzo unitario (Eurocent/smc) individuato trimestralmente da Consip SpA che, nel capitolato tecnico della Convenzione Consip denominata “Gas Naturale 8”, per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni –

Lotto 4, viene definito come “**corrispettivo Energia**” ed è composto dalla somma dell’elemento $P_{FOR,t}$ (espresso in Eurocent/smc, elemento a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo, pari alla media aritmetica delle quotazioni forward trimestrali OTC relative al trimestre t-esimo del gas, presso l’hub TTF, rilevate da ICIS-Heren con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-esimo) e, dello spread V, espresso in Eurocent/smc, offerto in sede di gara Consip dall’operatore economico risultato aggiudicatario della medesima e differenziato per ciascuna combinazione i-esima di Categoria d’uso e Cluster di consumo. Il prezzo si riferisce al PCS di riferimento del presente Capitolato e in fattura il medesimo viene adeguato in proporzione al PCS Convenzionale vigente nel periodo di prelievo nell’ambito di pertinenza del singolo PdC/PdR;

- **Punto di Consegna (PdC):** il punto coincidente con il punto di riconsegna della rete di trasporto, dove viene reso disponibile all’impresa distributrice/cliente finale il gas naturale;
- **Punto di Riconsegna (PdR):** il punto di confine tra l’impianto di distribuzione e l’impianto del cliente finale, dove l’impresa di distribuzione riconsegna il gas naturale per la fornitura all’Amministrazione;
- **Quantitativo massimo:** il quantitativo complessivo presunto della fornitura di dodici mesi consecutivi pari a 1.172.008 smc;
- **Rete di Distribuzione:** Rete di gasdotti locali, integrati funzionalmente, attraverso la quale è esercitata l’attività di distribuzione di gas naturale ivi compresa la parte di Rete alimentata a mezzo carro bombolaio;
- **Rete di Trasporto Nazionale (RTN):** rete nazionale di gasdotti così come definita con Decreto del Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato, del 22 dicembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 18 del 23 gennaio 2001;
- **Reti:** Rete di Distribuzione e/o Rete di Trasporto Nazionale (RTN);
- **smc:** unità di misura di volume riferita a condizioni “fisiche” standard, ossia alla pressione di 1,01325 bar – pressione atmosferica standard ed alla temperatura di 15° C;
- **TISG:** è l’Allegato A alla deliberazione AEEGSI n. 229/2012/R/gas e s.m.i. “*Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (SETTLEMENT)*”;
- **α** valore derivante dal rapporto tra i volumi di gas consumati nel periodo invernale (mesi da novembre a marzo) e i volumi di gas consumati nell’anno.

2. Disciplina normativa dell’appalto

L’appalto è soggetto alle norme e condizioni previste dal d.lgs. n.163/06, dal DPR 207/2010, dalle disposizioni previste dal bando di gara, dal presente Capitolato Speciale, dal Disciplinare, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell’Appalto.

Nell’esecuzione contrattuale il Fornitore è tenuto a rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia anche se emanate successivamente alla partecipazione alla gara.

In caso di conflitto tra le previsioni dei diversi atti di gara, la prevalenza sarà stabilita rispettando le seguente gerarchia:

1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara;
3. Capitolato Speciale.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con lo stesso, l'Amministrazione da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto del criterio di aggiudicazione della gara.

3. Descrizione della fornitura

Oggetto dell'appalto è la fornitura continuativa, per 12 mesi, di gas naturale presso i PdC/PdR indicati nell'Allegato A al Capitolato Tecnico relativamente alle utenze intestate al Comune di Ascoli Piceno, a decorrere dalla Data di Attivazione della Fornitura.

Il gas fornito dovrà essere composto da gas naturali costituiti da idrocarburi o da miscele di idrocarburi essenzialmente metano, conformemente agli standard di qualità previsti dal Codice di Rete di Trasporto dell'operatore maggiore, ai sensi della deliberazione AEEGSI n. 185/05 e s.m.i..

Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del documento, anche a:

- a) stipulare, in conformità con la normativa vigente, il contratto relativo al servizio di trasporto e distribuzione con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all'attivazione della fornitura;
- b) garantire che le forniture di gas naturale siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente capitolato;
- c) prestare piena collaborazione in attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza. In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni riguardanti tra l'altro:
 - PdC/PdR;
 - Matricola contatore;
 - Categoria d'uso;
- d) mettere a disposizione dell'Amministrazione tramite collegamento a un'area riservata del proprio sito web copie dei documenti contabili emessi e un foglio di calcolo elettronico che riporti per ogni riga le fatture emesse e nelle colonne tutti i campi ed i valori esposti in fattura.

Il Fornitore si impegna ad erogare le forniture in argomento nei PdC/PdR indicati nell'Allegato A al Capitolato Tecnico, e delle eventuali ulteriori utenze che dovessero essere attivate dall'amministrazione nel corso del contratto.

4. Durata

La fornitura ha durata di dodici mesi continuativi. Il termine decorre dalla data di attivazione della fornitura.

Alla scadenza del contratto, la stazione appaltante si riserva, la facoltà di rinnovarlo, alle medesime condizioni, per un ulteriore periodo di *12 mesi*.

La richiesta di rinnovo del contratto alla scadenza avverrà mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata almeno due mesi prima del termine finale del contratto originario.

5. Anticipo di fornitura

L'Amministrazione si riserva la facoltà, dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, di richiedere l'esecuzione anticipata della prestazione anche prima della stipula del contratto; in tal caso, il Fornitore sarà tenuto a dare esecuzione al contratto agli stessi patti e condizioni così come risultanti dal presente capitolato e dalla propria offerta.

6. Valore del contratto

Sulla base di una stima del quantitativo annuo, calcolato con riferimento al consumo storico di gas naturale dell'Amministrazione per dodici mesi continuativi relativi ai PdC/PdR oggetto della presente procedura (pari a 1.172.008,00 smc per l'anno 2015), l'importo dell'appalto per l'intera durata contrattuale è pari ad euro 694.557,00 oltre IVA di legge.

Tale importo, è stato determinato, sulla base del valore dell'elemento $P_{FOR,t}$ pari per il trimestre di pubblicazione del bando di gara a 18,7621 Eurocent/smc, dello spread V offerto dall'aggiudicatario del lotto 4 della Convenzione Consip "Gas naturale 8" che per categorie d'uso termiche (C_1 ; C_3 ; C_5 ; T_2) e cluster di consumo annuo inferiore a 1.000.000 di smc è uguale a 5,5 Eurocent/smc e, della stima degli oneri passanti e delle imposte Iva esclusa definiti all'articolo 7 del presente capitolato.

Nel caso in cui il quantitativo totale effettivo della fornitura risulti diverso dal consumo stimato, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal Fornitore, il quale sarà tenuto a dare seguito alla fornitura sempre entro i termini ed alle condizioni indicate nel presente capitolato.

Tale importo, dunque, è solo presunto e quindi non vincolante per l'Amministrazione; ne consegue che il Fornitore non potrà pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali la fornitura non dovesse raggiungere l'importo sopra indicato.

Questa eventuale differenza non potrà in nessun caso costituire giustificazione di una eventuale mancata fornitura di gas naturale all'Amministrazione, né essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria/indennitaria da parte del fornitore nei confronti dell'Amministrazione.

Resta inteso che il corrispettivo dovuto verrà calcolato sulla base dell'effettivo consumo di gas naturale, che pertanto potrà divergere dal quantitativo stimato.

Non è prevista l'applicazione di ulteriori oneri all'Amministrazione a qualsiasi titolo nel caso di:

- consumi effettivi differenti da quelli stimati dall'Amministrazione;
- rapporto tra volumi invernali e volumi annuali (α) diverso da quello stimato dall'Amministrazione;
- supero della capacità giornaliera contrattualmente impegnata.

6.1. Forma del contratto

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa. Le spese contrattuali ammontano, presuntivamente, ad euro 3.000,00. Si precisa che la ditta aggiudicataria dovrà presentare garanzia definitiva secondo quanto stabilito dall'art. 8 del disciplinare di gara.

7. Corrispettivi

I corrispettivi dovuti al Fornitore dall'Amministrazione per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi saranno calcolati moltiplicando il prezzo unitario Consip (lotto 4), così come definito all'articolo 1 del presente capitolato, relativo al trimestre di riferimento, per categorie d'uso termiche (C_1 ; C_3 ; C_5 ; T_2) e cluster di consumo annuo inferiore a 1.000.000 smc, al netto dello sconto offerto in sede di gara, per ogni metro cubo effettivamente prelevato (smc) e, con l'aggiunta dei seguenti oneri:

- a) il servizio di distribuzione ed i relativi eventuali oneri come previsti dalla normativa vigente;
- b) le componenti tariffarie:
 - Φ di cui all'art. 17 della RTTG e s.m.i.;
 - S_D di cui alla deliberazione n. 29/11 dell'AEEGSI e s.m.i..
- c) i corrispettivi unitari variabili:
 - CRV^I di cui alla deliberazione n. 60/15 dell'AEEGSI e s.m.i.;
 - CV^{FG} di cui alla deliberazione n. 92/08 dell'AEEGSI e s.m.i.;

- CRV^{OS} di cui alla deliberazione n. 60/15 dell'AEEGSI e s.m.i.;
 - CRV^{BL} di cui alla deliberazione n. 60/15 dell'AEEGSI e s.m.i..
- d) per i PdC (*c.d. diretti*) le componenti tariffarie:
- GS_T , RE_T , di cui alla deliberazione n. 93/10 dell'AEEGSI e s.m.i.;
 - UG_{3T} di cui alla deliberazione n. 134/14 dell'AEEGSI e s.m.i..
- e) le imposte e le addizionali, previste dalla normativa vigente;
- f) per la sola Categoria d'Uso Autotrazione, il contributo gestione fondo bombole (GFBM).

Nel corrispettivo così calcolato si intendono compresi tutti gli oneri relativi all'esecuzione del presente contratto, tutto incluso e nulla escluso.

Nel caso di cessata pubblicazione dei citati parametri di riferimento saranno individuati di comune accordo tra Amministrazione e Fornitore criteri alternativi equivalenti.

Il corrispettivo verrà inoltre aggiornato sulla base di quanto stabilito dall'AEEGSI relativamente all'aggiornamento delle componenti tariffarie per i servizi di trasporto, stoccaggi, distribuzione, misura e gli altri oneri dovuti dai clienti del servizio gas.

Per ogni variazione del prezzo delle componenti tariffarie sopra indicate, dalla lettera a) alla lettera f), dovranno essere riportati sulle fatture gli estremi dei provvedimenti dell'AEEGSI che li ha determinati.

Ai fini dell'applicazione dei prezzi previsti, farà fede esclusivamente la Categoria d'Uso e il cluster di consumo risultante dall'anagrafica del Distributore Locale; il Fornitore si impegna ad assistere l'Amministrazione in caso di eventuale cambio di Categoria d'Uso, applicando i prezzi corrispondenti alla Categoria d'Uso indicata dal Distributore Locale.

Si precisa che l'Amministrazione non è tenuta al pagamento di alcun deposito cauzionale.

In conseguenza di acquisizione o dismissione di utenze, ovvero di modifica sensibile delle caratteristiche di prelievo o per altre esigenze, l'Amministrazione, potrà variare il complesso della fornitura richiesta che potrà comprendere anche siti non riportati attualmente nell'Allegato A ma che potranno a richiesta essere successivamente inclusi e/o esclusi.

Le variazioni (intese come aggiunta, riduzione, modifica, voltura e cessazione) da apportare all'elenco e alle caratteristiche dei punti di riconsegna di cui all'Allegato A saranno effettuate a cura dell'Amministrazione tramite comunicazione scritta preventiva da inviarsi al Fornitore con opportuno preavviso per le azioni conseguenti.

Si precisa che le suddette comunicazioni costituiranno formale aggiornamento dell'elenco e delle caratteristiche dei punti di riconsegna di cui all'Allegato A. Le modalità e tempistiche per tutte le richieste inviate al Fornitore aggiudicatario sono quelle previste dalle vigenti delibere dell'AEEGSI; il Fornitore sarà tenuto ad inviare all'Amministrazione un aggiornamento settimanale dello stato di avanzamento delle richieste di variazione pervenute.

Il Fornitore si impegna a garantire gratuitamente la propria assistenza, con esclusione del patrocinio legale, per la tutela degli interessi dell'Amministrazione nei confronti del gestore della rete di distribuzione competente nell'ipotesi in cui venga riscontrato un livello di qualità tecnica del gas naturale riconsegnato non idoneo.

I predetti corrispettivi saranno corrisposti dall'Amministrazione secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo. Rimangono in capo all'Amministrazione gli oneri su di essa gravanti *ex lege*.

8. Modalità e tempi di attivazione della fornitura

8.1 Ordine di fornitura

La richiesta di attivazione della fornitura di gas naturale avviene mediante stipula del contratto salvo quanto previsto all'art. 5 del presente capitolato.

Qualora il Fornitore venga a conoscenza che, per cause imputabili all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito oppure per cause imputabili al Distributore Locale o al Gestore di Rete, verrà disattesa la data di attivazione prevista, il Fornitore s'impegna a darne comunicazione all'Amministrazione indicando, inoltre, la prima data tecnicamente utile per procedere all'Attivazione della fornitura.

8.2 Tempi di attivazione della fornitura

Il Fornitore s'impegna a fornire il gas naturale dal primo giorno solare del secondo mese successivo alla stipula o alla ricezione dell'Ordine di Fornitura in caso di stipula/ricezione dello stesso entro le ore 24:00 del 20 del mese, ovvero il primo giorno del terzo mese successivo alla stipula o alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura in caso di stipula/ricezione dello stesso dopo le ore 24:00 del 20 del mese.

In ogni caso, per le sole utenze già attive, la fornitura dovrà essere avviata esclusivamente il primo giorno solare del mese, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 12 del presente capitolato per ogni giorno di ritardo.

Ai fini dell'attivazione della fornitura, l'Amministrazione con la stipula o l'emissione dell'Ordine di Fornitura, delega il Fornitore a stipulare, con mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c., i contratti e gli atti necessari per l'attivazione (ivi compresi quelli per svincolo, disdetta o recesso dal precedente Fornitore di gas naturale) e la gestione della fornitura di gas naturale per le utenze dell'Amministrazione, per tutta la durata della fornitura.

9. Condizioni della fornitura.

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione oggetto del Contratto, nonché ogni attività, fornitura e relativi oneri che si rendessero necessari per l'espletamento della fornitura o, comunque necessari per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato.

La fornitura dovrà necessariamente essere conforme alle specifiche indicate nel presente capitolato. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza e di protezione dei lavoratori in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni

circostanza che abbia influenza sull'esecuzione dell'attività di cui al presente appalto ed agli ordinativi di fornitura.

Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da terzi.

Fatto salvo quanto previsto all'art. 27 del presente capitolato, in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto di fornitura si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R da parte dell'Amministrazione Contraente.

Il Fornitore, per ciascuna utenza, dovrà provvedere a stipulare tutti i contratti di trasporto e distribuzione e gli atti necessari per procedere all'attivazione della fornitura di gas naturale nelle tempistiche previste dal Codice di Rete del trasportatore di competenza.

Il Fornitore è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

Il Fornitore prende atto ed accetta che la fornitura oggetto del presente contratto dovrà essere prestata con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici dell'Amministrazione.

Ogni eventuale nuova utenza dovrà essere inserita tra quelle servite dal Fornitore agli stessi prezzi, patti e condizioni. Tutte le connesse incombenze di carattere tecnico/amministrativo rimangono di esclusivo carico del Fornitore senza oneri per l'Amministrazione.

L'adeguamento a delibere, norme e disposizioni deve essere automatico ed immediato.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel contratto e nei relativi allegati e il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione assumendosene ogni relativa alea.

Ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento a tutti i sub – contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare all'Amministrazione interessata, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.

10. Verifica di conformità

Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore; le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.

La verifica di conformità sarà effettuata con cadenza semestrale, a decorrere dalla data di ricevimento della prima fattura. Della verifica di conformità verrà redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti, avente il contenuto di cui all'art. 319 del DPR 207/2010.

A seguito della positiva verifica di conformità di tutte le prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione rilascerà il certificato di verifica di conformità: il certificato di verifica di conformità verrà trasmesso per la sua accettazione al Fornitore, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso.

All'atto della firma il fornitore può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

11. Fatturazione e pagamenti.

Il pagamento dell'importo di ciascuna fattura, al netto di eventuali penali che dovessero essere comminate e della ritenuta dello 0,50 % di cui all'art. 4 del DPR 207/2010, avverrà, entro 60 giorni

dal ricevimento della fattura, la cui data sarà comprovata dalla registrazione, previa verifica della regolarità di esecuzione della fornitura.

Le ritenute applicate saranno svincolate in sede di liquidazione finale, a seguito di esito positivo della verifica di conformità.

Qualsiasi irregolarità riscontrata nella qualità del servizio, nonché nell'emissione della fattura interromperà il termine indicato.

Il pagamento dei corrispettivi è subordinato all'acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti.

Ciascuna fattura, nel rispetto della normativa vigente, dovrà contenere il dettaglio dei singoli PdC/PdR cui si riferisce ivi compresi i consumi e le modalità di rilevazione degli stessi.

Dovrà essere evidenziato in fattura il valore del prezzo unitario Consip e il relativo sconto applicato; per ogni punto presa e per ogni mese, il Fornitore potrà emettere o una sola fattura di tipo reale ovvero al massimo due fatture, di cui la prima di stima e la seconda di tipo reale di conguaglio rispetto alla prima.

Nel caso in cui risulti aggiudicatario un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale delle Amministrazioni Contraenti per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate; le società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente.

In tal caso, la società mandataria del raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese aggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre al CIG, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

Tale fattura dovrà essere conforme ai requisiti di trasparenza previsti dalle delibere dell'AEEGSI; in ogni caso il Fornitore dovrà farsi carico di ogni richiesta di chiarimenti da parte del Committente.

Il Fornitore si farà carico dell'esazione di quanto segue:

- le componenti del trasporto;
- le imposte erariali ed addizionali.

Relativamente ai costi di distribuzione il Fornitore, su esplicita richiesta dell'Amministrazione Contraente, dovrà produrre la documentazione attestante la loro determinazione (ad esempio, copia delle fatture del distributore locale).

Il Fornitore è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto; si obbliga, inoltre, all'esecuzione delle prestazioni previste dal presente capitolato a perfetta regola d'arte, nel rispetto di tutte le disposizioni di legge, di regolamenti concernenti il servizio stesso nonché di quelle previste nel presente capitolato e negli atti di gara.

Tutte le penalità che il Fornitore dovrà corrispondere saranno compensate con qualsiasi credito la stessa vanti nei confronti dell'Amministrazione.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, dall'Amministrazione; in

caso di ritardi nei pagamenti delle fatture saranno corrisposti gli interessi di mora al tasso di interesse legale vigente in Italia.

I corrispettivi, indicati nel contratto, si riferiscono a forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115, D.Lgs. n. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa.

I pagamenti, relativi al presente contratto, dovranno essere effettuati nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 136/2010 art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

Qualora nel processo di fatturazione siano evidenziati errori,—l'individuazione e la correzione degli stessi dovrà avvenire d'ufficio, anche mediante l'esecuzione di verifiche e controlli presso il luogo di fornitura; con il termine "errore" si intendono tutte le anomalie di fatturazione riscontrate sui costi di corrispettivo commercializzazione ingrosso, quota di vendita, quota di trasporto, imposta erariale addizionale e regionale, etc.

A titolo di esempio, sono da considerarsi errori: i consumi sovrastimati, l'applicazione del costo di vendita o delle voci passanti errate rispetto alla tipologia d'offerta contrattualizzata oppure alle caratteristiche del punto presa.

Nel caso in cui l'errore sia segnalato dall'Amministrazione, il fornitore provvederà alla rettifica della fattura riconosciuta errata entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla comunicazione dell'Amministrazione.

Con il termine "rettifica" della fattura si intende l'emissione della nota di credito per importi di fatture superiori al dovuto ovvero l'emissione di fattura a compensazione per importi di fatturazione inferiori a quanto dovuto dall'Amministrazione.

Il Fornitore provvederà, pertanto, alla restituzione dei pagamenti indebitamente riscossi mediante nota di credito; se l'errore riscontrato in fattura è a vantaggio dell'Amministrazione il Fornitore si impegna ad emettere fattura per il relativo importo.

Essendo il Fornitore l'unico interlocutore dell'Amministrazione, eventuali anomalie di fatturazione derivanti da errori del distributore locale saranno contestate al Fornitore e dallo stesso rettifiche secondo quanto stabilito nel presente articolo; ne consegue, che sarà cura del Fornitore rivalersi nei confronti del distributore.

12. Penali

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, oppure a grave ed accertata negligenza imputabile al Distributore Locale, rispetto alla Data di Attivazione della Fornitura, per ciascun PdC/PdR non attivato, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari all'1 per mille del valore della fornitura e comunque fino alla concorrenza della misura massima pari al 10% del valore della fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno; il valore della fornitura verrà calcolato moltiplicando il quantitativo stimato del/dei singolo/i PdC/PdR per i quali si è verificato il ritardo dell'attivazione della fornitura, per 50 Eurocent/smc.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Capitolato; in tal caso l'Amministrazione applicherà al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme al Capitolato.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente; In caso di contestazione dell'inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare all'Amministrazione medesima, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel presente capitolato a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'Amministrazione Contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della cauzione.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto.

Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste nel Capitolato non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

13. Esecuzione in danno

Nel caso in cui il Fornitore non provveda agli interventi richiesti nei termini e con le modalità di cui ai precedenti articoli, l'Amministrazione potrà procedere ad affidare gli interventi ad altra Ditta con spesa a carico del Fornitore. La spesa relativa sarà liquidata dall'Amministrazione e successivamente detratta dall'importo dovuto al Fornitore all'atto del primo pagamento utile o anche dalla garanzia definitiva di cui all'articolo 8 del Disciplinare di gara.

14. Modalità di realizzazione

Al fine di seguire, controllare e coordinare le attività di realizzazione del servizio, prima dell'inizio delle attività, il legale rappresentante del fornitore nominerà, dandone comunicazione scritta all'Amministrazione, un **responsabile operativo**, il quale avrà specifico mandato di rappresentare ed impegnare il fornitore per tutte le attività inerenti la fornitura.

Il responsabile operativo sarà l'unico interlocutore e referente del **direttore dell'esecuzione** e dei suoi assistenti (ove siano stati nominati degli assistenti) ogni qualvolta si presentino problemi relativi al presente servizio.

Ciascuna delle parti potrà sostituire il proprio mandatario, dandone comunicazione scritta all'altra parte, senza potere, per questo, invocare una sospensione dei termini per la fornitura.

Il responsabile operativo dovrà essere reperibile telefonicamente e a mezzo e-mail e fax tutti i giorni lavorativi dalle ore 08.00 alle ore 18.00 (sabato fino alle ore 13.00, festivi esclusi).

15. Reportistica e monitoraggio

Al fine di consentire all'Amministrazione di monitorare l'andamento delle condizioni economiche, la relativa correttezza dei dati fatturati ed i volumi consumati, per tutta la durata del contratto il Fornitore si impegna a consegnare all'Amministrazione apposita reportistica inerente i volumi e gli importi fatturati suddivisi per ciascuna utenza e per mese di pertinenza. L'onere del monitoraggio dei consumi sarà a totale carico del Fornitore.

16. Obbligazioni dell'appaltatore

Il Fornitore si impegna, oltre a quanto già previsto nel presente capitolato, anche a:

- Effettuare la fornitura e i servizi connessi impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per la realizzazione degli stessi secondo quanto precisato nel presente capitolato;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza (manuali operativi interni e sistemi di sicurezza gestione dati);
- nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione;
- comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- mettere a disposizione un numero di telefono relativo ad un help desk dedicato con adeguate competenze funzionali e tecniche. Tale recapito deve essere attivo nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 18.00 in tutti i giorni dell'anno lavorativi esclusi sabato, domenica e festivi ed eventuali chiusure aziendali; nel periodo estivo è consentita una sola chiusura aziendale per una durata massima di 15 giorni solari consecutivi; nel restante periodo dell'anno sono consentite n. 2 chiusure aziendali ciascuna di durata massima di 8 giorni solari consecutivi; le chiusure aziendali devono essere comunicate almeno 15 giorni prima del periodo di effettiva fruizione;
- mettere a disposizione e garantire il corretto funzionamento dei recapiti fax, telefono ed e-mail utilizzati per l'invio di tutte le comunicazioni relative all'affidamento;
- fornire un recapito cellulare del responsabile operativo.

17. Codice di comportamento

Il Fornitore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R..

Il D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) è reperibile sul sito www.normattiva.it: il Fornitore può in ogni caso richiederne copia all'Amministrazione, che provvederà alla relativa trasmissione via posta elettronica.

Il Fornitore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al fornitore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

18. Obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data della stipulazione del contratto, alla categoria e

nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano Il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto.

Il Fornitore si obbliga a di rispondere dell'osservanza di quanto sopra previsto da parte degli eventuali subappaltatori, subaffidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto loro affidato.

19. Brevetti industriali e diritti d'autore

L'impresa assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi, software o per adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti (per invenzioni, modelli industriali e marchi e diritti d'autore).

Qualora venga da terzi promosso nei confronti dell'Amministrazione un procedimento giudiziario in cui si affermi che una o più delle soluzioni e/o l'uso di esse costituisca violazione di un diritto di proprietà industriale, ovvero analoga violazione sia altrimenti contestata all'Amministrazione, quest'ultima dovrà avvisarne l'impresa, per iscritto, entro 60 giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo dell'azione giudiziaria o dalla notizia della contestazione.

Sempre che il termine di cui sopra sia stato osservato, l'Impresa assumerà a sue spese la difesa contro tale azione e terrà a suo carico gli oneri eventualmente conseguiti nei confronti del terzo attore, a condizione che le siano state conferite dall'Amministrazione le più ampie facoltà di condurre la lite a suo esclusivo giudizio e di definirla anche extragiudizialmente.

Qualora in un giudizio condotto dall'impresa, alla luce dei precetti su esposti, sia pronunciata sentenza definitiva (o sia intervenuta transazione od accordo) che inibisca l'uso, da parte dell'Amministrazione, delle apparecchiature o di parti di esse per violazione di brevetto od altro diritto di proprietà industriale di terzi, l'impresa dovrà, a sua scelta ed a sue spese, alternativamente:

- a) procurare all'Amministrazione il diritto di continuare ad usare le soluzioni oggetto della sentenza o transazione;
- b) sostituirle o modificarle così da eliminare l'accertata violazione.

20. Obblighi di riservatezza

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.

Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali.

21. *Trattamento dei dati*

Per la esecuzione del servizio descritto dal presente capitolato, con riferimento ai dati ed alle informazioni fornite dal Fornitore alla Committente, anche sotto forma documentale, e che rientrano nell'ambito di applicazione del d.lgs.n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si precisa quanto segue:

- Finalità del trattamento: In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: - i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della esecuzione delle prestazioni disciplinate nel presente capitolato e, in particolare, ai fini della esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché in adempimento di precisi obblighi di legge, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- Dati sensibili: I dati forniti dal Fornitore non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili";
- Modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
- Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: I dati potranno essere comunicati a: soggetti esterni, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni e i compiti attinenti alla formazione svolte dall'Ufficio, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ministero dell'Economia e delle Finanze, altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della Legge n. 241/1990, consiglieri comunali;
- Diritti del Fornitore: Relativamente ai suddetti dati, al Fornitore, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al citato decreto legislativo. Acquisite le suddette informazioni con la sottoscrizione del contratto (o lettera contratto) ed eventualmente nella fase di esecuzione dello stesso, egli acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.
- Si precisa, altresì, che la Committente dovrà utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.

22. *Danni e responsabilità*

Il Fornitore solleva la Committente da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell'Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente servizio.

Il Fornitore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, alla Committente ed al suo personale, ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché ai terzi, ivi incluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni inesatte o false colposamente fornite dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi di cui all'oggetto.

Pag. 15 di 21	Capitolato Speciale d'Appalto	
---------------	-------------------------------	--

23. *Divieto di cessione del contratto e cessione del credito*

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione medesima.

La cessione a terzi di crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, non è preventivamente riconosciuta ma è subordinata all'accettazione espressa da parte dell'Ente.

La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al Fornitore non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'Amministrazione fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia comunicato all'Amministrazione l'avvenuta cessione, e ferma restando la responsabilità solidale della società cedente o scissa. Nei novanta giorni successivi a tale comunicazione l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove ritenga che siano venuti meno i requisiti di carattere tecnico e professionale e i requisiti di carattere economico e finanziario presenti in capo all'originaria concessionaria.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

24. *Subappalto*

Il Fornitore che ha indicato la volontà di subappaltare parte della fornitura è tenuta al rispetto della disciplina prevista dall'art. 118 del d.lgs.163/06; in particolare, essa deve:

- depositare il contratto di subappalto presso la Direzione del Servizio gestione calore e pubblica illuminazione che ha indetto la procedura di gara almeno venti giorni prima della data di inizio dell'esecuzione del contratto con allegata dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio;
- trasmettere la documentazione ovvero autodichiarazione del legale rappresentante dell'impresa subappaltatrice relativa al possesso dei requisiti di partecipazione di carattere generale previsti dal presente disciplinare di gara nonché gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente. L'esecuzione della fornitura affidata in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. La Direzione che gestisce il contratto segnalerà, ai sensi della normativa vigente, all'autorità competente violazioni della cessione in subappalto senza autorizzazione.

L'Amministrazione nel caso di subappalto provvederà a corrispondere l'importo della fornitura al Fornitore della gara anche se la fornitura o prestazione è stata effettuata dalle imprese subappaltatrici. A questo fine il Fornitore dovrà trasmettere all'Amministrazione entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a favore della ditta subappaltatrice, copie delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell'aggiudicataria.

Inoltre l'Amministrazione provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto al Fornitore previa esibizione della documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti relativi all'effettuazione ed al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Nel caso in cui il documento unico di regolarità contributiva del subappaltatore risulti negativo per due volte consecutive l'Amministrazione, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, pronuncerà la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del

d.lgs. 163/06, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 13 della Legge 180/2011.

25. Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., impegnandosi altresì ad inserire, nei contratti con i subappaltatori ed i subcontraenti, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità di cui al medesimo articolo della L. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti stipulati.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

26. Risoluzione del contratto

In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall'Amministrazione per porre fine all'inadempimento, la stessa Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto il Contratto e di ritenere definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

In particolare, il ritardo dell'attivazione della fornitura, prolungato per n. 90 (novanta) giorni oltre la data di attivazione della fornitura costituisce ulteriore causa di risoluzione.

Si conviene invece che l'Amministrazione potrà risolvere il contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa contestazione degli addebiti al Fornitore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni nei seguenti casi:

- a) fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 comma 3 del D.P.R. 445/00, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rilasciate dal Fornitore ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/00, il contratto si intenderà risolto di diritto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione;
- b) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive;
- c) in caso di subappalto non autorizzato;
- d) quando le penalità raggiungono l'importo del 10%;
- e) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultassero positivi;
- f) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato;
- g) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- h) azioni giudiziarie intentate da terzi contro l'Amministrazione per fatti o atti compiuti dal Fornitore nell'esecuzione del servizio;
- i) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
- j) negli altri casi previsti dal presente capitolato.

Per quanto non previsto e regolamentato, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 1453 e seguenti del codice Civile.

L'Amministrazione fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all'art. 140, D.Lgs. n. 163/2006, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un

nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto di fornitura saranno oggetto, da parte dell'Amministrazione Contraente, di segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/06.

Al fine di garantire il rispetto della disciplina contenuta nell'art. 1 co. 7 della legge 135/2012, il contratto è sottoposto a condizione risolutiva con possibilità per il Fornitore di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni delle centrali di committenza che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto al contratto già stipulato.

27. Recesso e cessazione

L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore via posta elettronica certificata nei casi di:

- a) giusta causa;
- b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici;
- c) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi;

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti dai documenti di gara;
- iii) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- iv) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente.

In caso di recesso dell'Amministrazione il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

Nell'arco della durata contrattuale l'aggiudicazione della fornitura non costituisce per il Fornitore diritto di esclusiva per l'erogazione della fornitura oggetto dell'appalto.

L'Amministrazione che vuole cessare (discatura del Gruppo di Misura) la fornitura del gas invia tempestiva comunicazione al Fornitore per ottenere la lettura finale del consumo e la chiusura del Gruppo di Misura. Il Fornitore, a seguito della comunicazione dell'Amministrazione, predispone l'intervento di cessazione nei tempi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Pag. 18 di 21	Capitolato Speciale d'Appalto	
---------------	-------------------------------	--

28. Controversie

In caso di contestazioni o di impossibilità di accordi tra le parti, il foro competente è quello di Ascoli Piceno.

Il Dirigente
F.to Dr. Ing. Vincenzo Ballatori

Allegato A: Riepilogo punti di riconsegna relativo all'anno 2015

Nr. Utenza	Indirizzo Utenza	Città	Totale Quantità (smc)
1000361001	VIA BUONARROTI MICHELANGELO 1	ASCOLI PICENO	747,57
1001922002	LNG CASTELLANO SISTO V	ASCOLI PICENO	116,38
1003377001	VIA VEZIO CATONE	ASCOLI PICENO	440,74
1006512001	VIA KENNEDY	ASCOLI PICENO	2124,19
1006698001	VIA ENNA	ASCOLI PICENO	528,77
1006793001	VIA SASSARI 10	ASCOLI PICENO	501,42
1009678001	VIA S. SERAFINO DA M.	ASCOLI PICENO	0,00
1010811001	VIA SARDEGNA 10	ASCOLI PICENO	1616,00
1015017001	FNE PIAGGE	ASCOLI PICENO	171,68
1016044001	VIA MARI ERASMO 57	ASCOLI PICENO	1055,51
1017108001	CSO MAZZINI GIUSEPPE 319	ASCOLI PICENO	1411,57
1022297002	VIA MARCHE	ASCOLI PICENO	11564,97
1022453001	VIA DELLE VERBENE 2	ASCOLI PICENO	838,74
1024449001	SDA DI VALLE CASTELLANA 22	ASCOLI PICENO	264,79
1025053001	LGO DEI TIGLI 1/A	ASCOLI PICENO	672,61
1026841001	VIA ASIAGO 2	ASCOLI PICENO	0,00
1027621001	LGO DELLE GINESTRE 3	ASCOLI PICENO	1501,00
1027876001	FNE MOZZANO	ASCOLI PICENO	299,84
1029182001	VIA DEI CADUTI (VENAGRANDE) 5	ASCOLI PICENO	627,03
1030160001	VIA SALARIA SUPERIORE 83	ASCOLI PICENO	1,01
3000541001	LGO DELLE MIMOSE 36	ASCOLI PICENO	2586,10
3001805001	VIA TUCCI BERARDO 3	ASCOLI PICENO	3536,00
3001905001	VIA SPALVIERI GAETANO	ASCOLI PICENO	229214,00
3001905002	ZNA INDUSTRIALE	ASCOLI PICENO	6279,38
3001905003	VIA BUONARROTI MICHELANGELO 1	ASCOLI PICENO	8001,00
3001905004	VIA DELLE VERBENE 2	ASCOLI PICENO	6914,51
3001905005	VIA ENNA 7	ASCOLI PICENO	5230,00
3001905007	VIA SASSARI	ASCOLI PICENO	7957,86
3001905008	PZA S.AGOSTINO 59	ASCOLI PICENO	44554,00
3001905009	VIA S.SERAFINO DA M. 1	ASCOLI PICENO	15757,00
3001905010	VIA NAPOLI 135	ASCOLI PICENO	10381,00
3001905011	VIA DELLE ZEPPELLE 33	ASCOLI PICENO	4412,48
3001905012	VIA SPERANZA GIUSEPPE 9	ASCOLI PICENO	8351,00
3001905013	FNE NAVICELLA 172	ASCOLI PICENO	8015,60
3001905014	VIA EMIDIO LUZI	ASCOLI PICENO	5775,00
Pag. 19 di 21		Capitolato Speciale d'Appalto	

3001905015	LNG CASTELLANO SISTO V 48	ASCOLI PICENO	58937,00
3001905016	VIA S.SERAFINO DA M. 1	ASCOLI PICENO	32881,00
3001905017	VIA TRE OTTOBRE	ASCOLI PICENO	32554,00
3001905018	VIA SAURO NAZARIO 20	ASCOLI PICENO	18277,00
3001905019	VIA GIUSTI GIUSEPPE	ASCOLI PICENO	47606,00
3001905020	PZA ARRINGO 1	ASCOLI PICENO	34201,00
3001905021	VIA DE DOMINICIS A. 2	ASCOLI PICENO	10367,00
3001905022	VIA PASCOLI GIOVANNI 23	ASCOLI PICENO	7818,00
3001905023	CSO MAZZINI GIUSEPPE 307	ASCOLI PICENO	12573,00
3001905024	VIA SARDEGNA 10	ASCOLI PICENO	1719,00
3001905025	VIA TRE OTTOBRE	ASCOLI PICENO	2885,94
3001905026	VIA ROSSINI G. 13	ASCOLI PICENO	9390,19
3001905027	VIA DE DOMINICIS A.	ASCOLI PICENO	15002,00
3001905028	VIA PASCOLI GIOVANNI	ASCOLI PICENO	3884,72
3001905029	VLE DEI PLATANI	ASCOLI PICENO	6532,62
3001905030	VIA PICENO APRUTINA 92	ASCOLI PICENO	26348,00
3001905031	VIA DE DOMINICIS A.	ASCOLI PICENO	11372,57
3001905032	VIA S.SERAFINO DA M.	ASCOLI PICENO	4312,20
3001905033	PZA ORLINI SERAFINO	ASCOLI PICENO	33780,00
3001905034	PZA DEL POPOLO	ASCOLI PICENO	14613,00
3001905035	VIA DELLE GENZIANE	ASCOLI PICENO	51629,00
3001905036	VIA S.SERAFINO DA M.	ASCOLI PICENO	938,01
3001905037	VIA GALILEI GALILEO 2	ASCOLI PICENO	6372,00
3001905038	VIA ANGELINI DINO 18	ASCOLI PICENO	8842,18
3001905040	VIA S.PIETRO IN CASTELLO 3	ASCOLI PICENO	5048,62
3001905041	VIA S.PIETRO IN CASTELLO 3	ASCOLI PICENO	4567,46
3001905042	VIA MONTEROCCO	ASCOLI PICENO	9216,98
3001905043	FNE MOZZANO	ASCOLI PICENO	9297,29
3001905045	VIA DEL TRIVIO 4	ASCOLI PICENO	34880,00
3001905046	VIA DEGLI IRIS	ASCOLI PICENO	44628,00
3001905047	VIA MONTEROCCO	ASCOLI PICENO	0,00
3001905048	VIA DEL TORRIONE (VENAGRANDE) 1	ASCOLI PICENO	3691,00
3001905049	VIA TUCCI BERARDO 3	ASCOLI PICENO	70092,00
3001905050	PZA ROMA 7	ASCOLI PICENO	5507,50
3001905051	VIA PICENO APRUTINA 92	ASCOLI PICENO	4813,00
3001905052	VIA NARCISO GALIE' 2	ASCOLI PICENO	17465,56
3001905053	VLE DELLA REPUBBLICA 29	ASCOLI PICENO	476,26
3001905054	PZA S.TOMMASO	ASCOLI PICENO	6253,04
3001905055	VIA PIEMONTE 10	ASCOLI PICENO	14395,26
3001905056	VIA EMIDIO LUZI	ASCOLI PICENO	4160,25
3001905057	VIA CARSO	ASCOLI PICENO	0,00
3001905058	PZA DEL POPOLO	ASCOLI PICENO	441,65
3001905059	VIA DELLE TERME 1	ASCOLI PICENO	14202,00
3001905060	VIA DEL TRIVIO 25	ASCOLI PICENO	12079,00
3001905061	VIA AMADIO GIOVANNI 11	ASCOLI PICENO	1390,46
3001905062	VLE ROZZI COSTANTINO	ASCOLI PICENO	1538,70

3001905063	VLE DEI PLATANI	ASCOLI PICENO	3554,50
3003115001	VIA MARCHE	ASCOLI PICENO	31846,46
G0001117	LGO CATTANEO LUDOVICO	ASCOLI PICENO	10962,00
G0001549	VIA KENNEDY	ASCOLI PICENO	16056,00
G0001572	VLE TREVIRI	ASCOLI PICENO	946,95
G0002314	VIA DEI GIRASOLI 235	ASCOLI PICENO	0,00
G0002375	VIA NICCOLO' IV 25	ASCOLI PICENO	46,60
G0003797	VLE FEDERICI MARCELLO	ASCOLI PICENO	167,14
		TOTALE 2015 (smc)	1.172.008